

Integrazione Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 32 della Legge 833/1978 n. 1/2025. Misure di prevenzione sull'intero territorio regionale per l'attività lavorativa nei settori delle cave e della logistica compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano "con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote" all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Visto l'art. 32 della Costituzione.

Visto lo Statuto della Regione Piemonte.

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- l'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i; - l'art. 650 del codice penale.

Dato atto che:

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha approvato e trasmesso con nota loro prot. n. 3981/C7SAN del 19 giugno 2025 le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" recepite con DGR n. 26-1313 del 30 giugno 2025, con le quali viene fornita una visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare.

Considerato che:

- le previsioni indicano che la Regione Piemonte sarà interessata da una eccezionale ondata di caldo caratterizzata da elevate temperature dell'aria e da un alto tasso di umidità;

- l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori il cui lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno e che sono esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio quindi di stress termico e colpi di calore con esiti potenzialmente anche letali;

- il lavoro nei settori delle cave e nella logistica comprese le attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano "con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote" (cosiddetti "rider"), analogamente ai settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini, è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

- l'INAIL nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo in relazione alla tipologia di lavoro svolto, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori.

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1/2025 con la quale veniva disposto a decorrere dal 2 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025, salvo successivi provvedimenti, sull'intero territorio regionale della Regione Piemonte, ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività classificabili come "attività fisica intensa" sul sito web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo> o altre attività equiparabili, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO", allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi.

Con la medesima Ordinanza veniva, altresì, raccomandato ai Comuni di valutare l'opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.

Tenuto conto della richiesta formulata dalle organizzazioni sindacali nel corso delle consultazioni del 01/07/2025, di valutare la possibilità di inserire tra le attività per le quali, ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, sia stato introdotto con l'Ordinanza 1/2025 sopra richiamata, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, quelle che svolgono la consegna di beni per conto altrui in ambito urbano "con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote" (cosiddetti "rider").

Acquisito in data 02/07/2025 il parere tecnico del Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "sanità" elaborato con il supporto del gruppo di esperti regionali per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ritenuto opportuno :

- fornire una risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, e promuovere azioni adeguate atte a prevenire le patologie da elevate temperature ambientali a carico dei lavoratori impegnati nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;

- provvedere urgentemente, adottando un provvedimento a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi a cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

- prevedere che le misure adottate con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1/2025 per tutte le aree o zone del territorio della Regione Piemonte interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, siano estese anche ai lavoratori dei settori delle cave e della logistica compresi quelli che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano "con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote".

Ritenuto altresì di prevedere che, fermo quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative per la riduzione del rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature.

Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica.

Ritenuto, pertanto:

- necessario adottare, a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori dei settori delle cave e della logistica compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano "con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote" analogamente a quelli del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari diretta, misure idonee a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale;

- nell'esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute evidenziati nell'alinea precedente e di disporre, a decorrere dal 3 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025, ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, l'estensione del divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1/2025, ai lavoratori dei settori delle cave e della logistica compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano "con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote" analogamente a quelli del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività classificabili come "attività fisica intensa" sul sito web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo> o altre attività equiparabili, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO", allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi;

Dato atto che:

- restano salvi i provvedimenti dei Sindaci riferiti al territorio comunale, che non contrastino con la presente Ordinanza e gli obblighi attribuiti al Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;

- la presente Ordinanza non inficia eventuali e specifici Accordi aziendali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest'ultimi siano migliorativi del contenuto dell'Ordinanza in questione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto contiene ordini di sanità pubblica inerenti la fascia oraria lavorativa di soggetti individuati per la tutela dell'esposizione prolungata al sole.

Informata la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

ORDINA

1) a decorrere dal 3 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025, ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, l'estensione del divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1/2025, ai lavoratori dei settori delle cave e della logistica compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano "con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote" analogamente a quelli del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività classificabili come "attività fisica intensa" sul sito web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo> o altre attività equiparabili, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO", allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi;

2) fermo quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative per la riduzione del rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature;

3) restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi previsti per il Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;

4) la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.

Il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni piemontesi, ai Dipartimenti di Prevenzione e ai Servizi di Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle Aziende Sanitarie Locali della regione Piemonte, la Direzione interregionale del Nord-Ispettorato d'Area Metropolitana Torino - Aosta dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni di categoria.